

Codice A1604A

D.D. 18 gennaio 2017, n. 26

**Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione delle aree di salvaguardia delle sorgenti potabili denominate "Borello inferiore" e "Borello superiore", gestite dall'Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A. (A.L.A.C. S.p.A.) e ubicate nel Comune di Roburent (CN).**

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 "*Cuneese*", d'intesa con il Comune di Roburent (CN) e con l'*Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A.* (di seguito *A.L.A.C. S.p.A.*) – gestore delle captazioni, con nota in data 15 marzo 2016, ha trasmesso la Determinazione del Dirigente Tecnico n. 30/2016 del 15 marzo 2016 con la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia delle sorgenti denominate "*Borello inferiore*" e "*Borello superiore*", ubicate nella particella catastale n. 254 del foglio di mappa n. 24, censiti al C.T. del medesimo Comune di Roburent.

Con nota in data 28 giugno 2016 è stato richiesto al Proponente (*A.L.A.C. S.p.A.*) di fornire alcune integrazioni alla documentazione trasmessa, tra cui una nuova versione della planimetria su base catastale delle aree di salvaguardia delle sorgenti "*Borello inferiore*" e "*Borello superiore*", che individui più puntualmente l'area da sottoporre a vincoli, suddividendola in una zona di tutela assoluta, in una zona di rispetto ristretta (ZRR), sulla quale i vincoli sono più restrittivi ed in una zona di rispetto allargata (ZRA), con obblighi meno vincolanti.

La sorgente "*Borello inferiore*" è localizzata a monte della Frazione Fontane, in prossimità di Borello, agglomerato di alcune case ora disabitate, localizzate in destra orografica del Torrente Corsaglia e raggiungibile mediante una pista sterrata che percorre l'asse vallivo principale. L'emergenza è ubicata a quota 945 metri s.l.m. e si trova a pochi metri dall'alveo del torrente principale in una zona poco acclive, costituita da una blanda conoide costituita prevalentemente da depositi fluviali. Poco più a monte vi è un'altra captazione sfruttata da *A.L.A.C. S.p.A.*, la "*Borello superiore*", che scaturisce in una connotazione idrogeologica simile, nei pressi dell'alveo ordinario, entro la fascia dei depositi alluvionali grossolani, a circa 200-250 metri a monte di quella *inferiore*, entro la quale l'*A.L.A.C. S.p.A.* convoglia la sua portata.

La struttura acquifera che alimenta le sorgenti è costituita da una successione di depositi alluvionali piuttosto grossolani depositati dal Torrente Corsaglia e dal Rio Borello, corso d'acqua in genere asciutto, che confluisce nel torrente principale un centinaio di metri a monte della sorgente inferiore. Lo spessore di tali depositi è piuttosto variabile: in alcuni settori del Torrente Corsaglia, a monte dell'emergenza *inferiore*, sono visibili nell'alveo le rocce del basamento sottostante, mentre in corrispondenza della blanda conoide formata dal Rio Borello la potenza delle alluvioni sembra superare la decina di metri come evidenziato da indagini geoelettriche. In questi depositi alluvionali è impostato un acquifero libero che viene ricaricato direttamente dalle perdite in sub-alveo dei due corsi d'acqua che scorrono in questo settore.

Sulla base di quanto esposto sopra, le sorgenti vengono alimentate prevalentemente dalle perdite in sub-alveo del Torrente Corsaglia, in un tratto posto ad alcune centinaia di metri a monte delle opere di presa. L'area di alimentazione corrisponde quindi al tratto di acquifero impostato nei depositi alluvionali compreso tra la zona di perdita (individuata mediante test con traccianti artificiali) e l'emergenza. La zona di ricarica del Torrente Corsaglia corrisponde ovviamente all'intero bacino imbrifero del corso d'acqua principale e dei suoi affluenti e si estende fino alla displuviale con la Valle Tanaro verso Est e Sud-Est, alla displuviale della Valle Ellero verso Sud-Ovest e alla displuviale con la Valle Maudagna verso Ovest.

L'opera di captazione della sorgente "*Borello inferiore*" è costituita da una costruzione in muratura e cemento armato, realizzata nel 1978, di dimensioni 13 metri x 8 metri e contenente la

presa diretta alla sorgente, una serie di vasche e le opportune condutture di collegamento, adduttrici e scarichi di fondo. La presa diretta alla sorgente è costituita da una breve galleria rivestita in calcestruzzo (di lunghezza di circa 4 metri e larghezza 2 metri) che raggiunge direttamente la zona satura dell'acquifero ad una profondità di circa 5 metri dal piano-campagna. Segue quindi una prima vasca di sedimentazione che, attraverso una bocca a stramazzo, riversa le acque in una seconda vasca dove confluiscono, da una tubazione sottostante, anche le acque provenienti dalla sorgente di "*Borello superiore*".

L'intero flusso viene quindi raccolto da una vasca di carico, dotata di opportuno scarico di troppo-pieno e di un grosso filtro (cipollone) collegato con una tubazione in acciaio che trasporta verso valle la risorsa captata. Le vasche sono state realizzate in cemento armato.

La misura della portata, della temperatura e della conducibilità elettrica delle acque, rilevata con cadenza oraria, viene effettuata attraverso una sonda multiparametrica, installata nella prima vasca di sedimentazione, a monte di una bocca a stramazzo triangolare con angolo di 90°. Le misure di portata con cadenza oraria sono iniziate a partire dal 2004.

L'opera di presa alla sorgente è stata realizzata mediante uno scavo nei depositi alluvionali che ha raggiunto la falda idrica ad una profondità di circa 5 metri dal piano-campagna. La captazione risulta essere quindi molto protetta da eventuali interferenze con le acque di ruscellamento superficiale. Nella zona sovrastante l'opera di presa è presente una zona a prato con una cotica erbosa ben sviluppata cresciuta su un suolo limoso-argilloso con spessore di diversi decimetri. La geometria del piano-campagna è leggermente convessa per cui, anche in seguito a precipitazioni abbondanti, in questa zona non è presente alcun deflusso di acque di ruscellamento superficiale. L'opera di presa e i terreni circostanti di proprietà dell'A.L.A.C. S.p.A. ricadono nelle particelle catastali del Comune di Roburent, foglio 24, particella 254, sub 2 e 3.

L'opera di captazione della sorgente "*Borello superiore*" è costituita da una costruzione in muratura e cemento armato, anch'essa è localizzata in destra orografica del Torrente Corsaglia ad una distanza di circa 200-250 metri a monte di quella *inferiore*, entro la quale l'A.L.A.C. S.p.A. convoglia la sua portata.

Sulla base del calcolo del tempo di dimezzamento della portata massima annuale, la vulnerabilità intrinseca dell'acquifero alimentante la sorgente "*Borello inferiore*" sembra essere alta (Classe B), condizionata prevalentemente dalle modalità di alimentazione e dalle portate del Torrente Corsaglia; sulla base dei tempi relativi alla velocità di flusso calcolato con i tests coi traccianti, delle variazioni nel tempo del chimismo delle acque e del calcolo con la metodologia denominata *VESPA (Vulnerabilità Estimation for Spring Protection Area)*, è stato assegnato invece un grado di vulnerabilità elevato (Classe A), successivamente utilizzato per il dimensionamento delle aree di salvaguardia, che hanno le seguenti caratteristiche dimensionali.

*Sorgente Borello inferiore:*

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle; le dimensioni a monte, a valle e laterali sono state misurate a partire dal perimetro esterno del manufatto che contiene l'opera di presa;
- zona di rispetto ristretta, assimilabile ad un trapezoide rovescio orientato secondo la direzione di flusso locale dell'acquifero, con un'apertura laterale che è stata fatta coincidere con i limiti dell'area di alimentazione della sorgente; la base minore del trapezoide coincide con il limite inferiore della zona di tutela assoluta della sorgente e l'estensione verso monte è stata invece limitata da un arco di cerchio con origine nel centro della zona di tutela assoluta della sorgente e raggio di 300 metri, estensione che, in base alle caratteristiche idrogeologiche ed ai potenziali centri di pericolo presenti in quest'area sembrano essere più che sufficienti;
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale ed un'estensione a monte, a partire dal limite superiore della zona di rispetto ristretta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla captazione ed un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo.

Sorgente Borello Superiore:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle; le dimensioni a monte, a valle e laterali sono state misurate a partire dal perimetro esterno del manufatto che contiene l'opera di presa;
- zona di rispetto ristretta, assimilabile ad un trapezoide rovescio orientato secondo la direzione di flusso locale dell'acquifero, con un'apertura laterale che è stata fatta coincidere con i limiti dell'area di alimentazione della sorgente; la base minore del trapezoide coincide con il limite inferiore della zona di tutela assoluta della sorgente e l'estensione verso monte è stata invece limitata da un arco di cerchio con origine nel centro della zona di tutela assoluta della sorgente e raggio di 300 metri, estensione che, in base alle caratteristiche idrogeologiche ed ai potenziali centri di pericolo presenti in quest'area sembrano essere più che sufficienti;
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale ed un'estensione a monte, a partire dal limite superiore della zona di rispetto ristretta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla captazione ed un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate negli elaborati “Area di salvaguardia della Sorgente Borello inferiore ubicata nel Comune di Roburent – Foglio 24” e “Area di salvaguardia della Sorgente Borello superiore ubicata nel Comune di Ormea – Foglio 1”, agli atti con la documentazione trasmessa.

La proposta sopraindicata nonché tutta la documentazione inerente l'individuazione dell'area di salvaguardia delle sorgenti denominate “Borello inferiore e superiore” è stata approvata con deliberazione della Giunta Comunale di Roburent (CN) n. 46 del 28 settembre 2015.

L'Azienda Sanitaria Locale CN1 di Cuneo, Mondovì e Savigliano – Dipartimento di Prevenzione – SC Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – SIAN – Sede di Mondovì, con nota del 7 marzo 2016, ha evidenziato che l'acqua proveniente dalla sorgente “Borello inferiore” viene utilizzata solo in occasione di emergenza idrica per alimentare la rete dell'Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A., essendo la stessa abitualmente alimentata da altre sorgenti; l'acqua captata dalla sorgente in esame non viene pertanto erogata come tale alla popolazione servita dalla rete idrica che essa alimenta, ma sempre miscelata a quella proveniente da numerose altre captazioni. Nella medesima nota, la stessa ASL, ha sottolineato che nel corso degli anni sono state controllate le varie utenze dell'acquedotto presso i numerosi comuni serviti, ma sempre in punti di prelievo in cui l'acqua è miscelata, quindi mai in corrispondenza dell'opera di captazione della sorgente in modo specifico. Le analisi per il controllo della qualità dell'acqua sono state eseguite come previsto dal d.lgs. 31/2001 e non sono stati mai riscontrati inconvenienti gravi, tranne qualche episodio di inquinamento batteriologico, risolto in tempi brevi mediante interventi di manutenzione straordinaria da parte dell'ente gestore. Ribadisce poi che sono stati effettuati dei sopralluoghi alla captazione delle sorgenti, riscontrandole in buone condizioni strutturali e di manutenzione, tranne che per alcuni particolari inerenti la recinzione esterna o la rete di protezione della vasca del troppo pieno, che andranno realizzate secondo quanto previsto dal D.M. 26.03.1991, dal d.lgs. 152/2006, dal d.lgs. 31/2001 e dal Decreto del Ministero della Salute del 6 aprile 2004, n. 174.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento Territoriale di Cuneo (Piemonte Sud Ovest), con nota del 19 febbraio 2016, ha espresso il proprio parere considerando esaustiva la documentazione fornita dal proponente – documentazione che espone un quadro geologico ed idrogeologico completo e suffragato da diverse analisi e prove in campo – e non ravvisando particolari elementi ostativi alla definizione dell'area di salvaguardia così come proposta.

Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha rilevato la presenza di un'altra captazione sfruttata ad uso potabile, la Borello superiore, che scaturisce in una connotazione idrogeologica simile, nei pressi

dell'alveo ordinario del torrente Corsaglia, entro la fascia dei depositi alluvionali grossolani, a circa 200-250 metri a monte di quella *inferiore*, entro la quale l'A.L.A.C. S.p.A. convoglia la sua portata. Per tale motivo la zona di rispetto ristretta è stata proposta di 300 metri ed è questa una dimensione accettabile data la presenza in essa dell'altra sorgente (*Borello superiore*), tutelata per inviluppo nella medesima zona di rispetto ristretta.

Per quanto attiene i centri di potenziale pericolo l'ARPA ha evidenziato che all'interno della zona di rispetto ristretta vige il divieto assoluto di stabulazione di capi animali mentre nella zona di rispetto allargata vige il limite dei 170 kg/ha di azoto, derivante da effluenti animali al pascolo o in stabulazione. E' opportuna, inoltre, la verifica dell'assenza di opere igienico-sanitarie e di scarichi di acque reflue nella Borgata Borello che, seppur sia dichiarata abbandonata da anni, risulta all'interno della zona di rispetto ristretta proposta.

Per le loro caratteristiche morfologiche e vegetazionali i terreni ricompresi all'interno dell'area di salvaguardia sono di fatto aree non sfruttate a fini agricoli ma occupate prevalentemente da bosco di alberi di castagno con locali affioramenti del substrato roccioso e pertanto non è stato ritenuto necessario richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui all'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006; ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R del 2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sottoforma di comunicazione, alla Provincia di Cuneo.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del Decreto Legislativo del 18 maggio 2001 n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".

Il diritto d'uso delle acque prelevate dalle sorgenti "*Borello inferiore*" e "*Borello superiore*" è riconosciuto all'*Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A.* ed è regolato dal Disciplinare del Ministero dei Lavori Pubblici – Ufficio Genio Civile di Cuneo – n. 13396 del 18 gennaio 1977, approvato con nota ministeriale n. 1983 in data 22 dicembre 1977 e registrato a Cuneo il 29 marzo 1978 al n. 2216, Volume 278 e dal Decreto Ministero Lavori Pubblici n. 1424 del 28 settembre 1977.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 13, in data 31 marzo 2016.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*".

Atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta delle due sorgenti, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere nonché l'impedimento fisico di un accesso interno ad animali o persone;
- si provveda alla verifica degli eventuali centri di pericolo che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza, con particolare riguardo alle presumibili latrine degli stabili non più utilizzati a fini abitativi della *Borgata Borello*, posti all'interno della zona di rispetto ristretta e attualmente abbandonati e a non consentire un reinsediamento antropico degli stessi e a quanto previsto in merito al pascolo e alla stabulazione del bestiame dall'articolo 6, punto 1 lettera m) e punto 2 lettera a) del Regolamento regionale 15/R/2006;
- si provveda a mantenere puliti i versanti al fine di conservare l'elevata naturalità dei pendii racchiusi dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali utilizzati dagli escursionisti che attraversano l'area di salvaguardia.

Visto il verbale di deliberazione della Giunta Comunale di Roburent (CN) n. 46 del 28 settembre 2015, di approvazione della documentazione inerente l'individuazione della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'*Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A.*, in data 20 gennaio 2016 – prot. n. 0000069 – di trasmissione della documentazione prevista dall'Allegato D del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R all'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 "*Cuneese*";

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale CN1 di Cuneo, Mondovì e Savigliano – Dipartimento di Prevenzione – SC Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – SIAN – Sede di Mondovì, in data 7 marzo 2016 – prot. n. 0024313;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento Territoriale di Cuneo (Piemonte Sud Ovest), in data 19 febbraio 2016 – prot. n. 13608;

vista la Determinazione del Dirigente Tecnico dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 – "*Cuneese*" n. 30/2016, in data 16 marzo 2016, di presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 "*Cuneese*", in data 15 marzo 2016 – prot. n. U\_516, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'*Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A.*, in data 12 dicembre 2016 – prot. n. 1237, di integrazione degli atti della proposta in argomento;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 "*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*" e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "*Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee*" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto l’articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l’articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

DETERMINA

- a) Le aree di salvaguardia delle sorgenti potabili denominate “Borello inferiore” e “Borello superiore”, gestite dall’Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A. (A.L.A.C. S.p.A.) e ubicate nel Comune di Roburent (CN), sono definite come risulta negli elaborati “Area di salvaguardia della Sorgente Borello inferiore ubicata nel Comune di Roburent – Foglio 24” e “Area di salvaguardia della Sorgente Borello superiore ubicata nel Comune di Ormea – Foglio 1”, allegati alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale; tali elaborati, non in scala, sono conformi agli originali depositati agli atti e verranno trasmessi tramite posta elettronica certificata ai soggetti interessati.
- b) Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”, relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristretta ed allargata.  
In particolare, è assolutamente vietato l’impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l’intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a “bosco” dall’articolo 2, comma 3, lettera c) del Decreto Legislativo del 18 maggio 2001 n. 227 “Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”.
- c) Il gestore delle captazioni “Borello inferiore” e “Borello superiore” – A.L.A.C. S.p.A. – come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che la zona di tutela assoluta delle due sorgenti, così come previsto dall’articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l’integrità e l’efficienza delle relative opere nonché l’impedimento fisico di un accesso interno ad animali o persone; l’accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall’ente gestore (*A.L.A.C. S.p.A.*) ed alle autorità di controllo;
  - provvedere alla verifica degli eventuali centri di pericolo che ricadono all’interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza, con particolare riguardo alle presumibili latrine degli stabili non più utilizzati a fini abitativi della *Borgata Borello*, posti all’interno della zona di rispetto ristretta e attualmente abbandonati e a non consentire un reinsediamento antropico degli stessi e a quanto previsto in merito al pascolo e alla stabulazione del bestiame dall’articolo 6, punto 1 lettera m) e punto 2 lettera a) del Regolamento regionale 15/R/2006;
  - provvedere alla pulizia dei versanti al fine di mantenere l’elevata naturalità dei pendii racchiusi dalle captazioni e dei sentieri e delle piste forestali utilizzati dagli escursionisti che attraversano l’area di salvaguardia.
- d) A norma dell’articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che al proponente:
- alla Provincia di Cuneo per l’inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario – *Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A.* – per la tutela dei punti di presa;
  - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
  - all’Azienda sanitaria locale;
  - al Dipartimento dell’ARPA.
- e) A norma dell’articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Cuneo per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed ai Comuni di Roburent, Frabosa Soprana, Garessio, Magliano Alpi e Ormea affinché gli stessi provvedano a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell’area di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di elevata naturalità dei versanti racchiusi dalle captazioni;
  - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell’area di salvaguardia;
  - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall’area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell’articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore  
*Arch. Paolo Mancin*